



LEGGE 31 ottobre 1978, n. 47 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 9 novembre 1978).

Legge per la retribuzione dei membri del Congresso di Stato.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 ottobre 1978.

Art. 1

Fino alla riforma della Legge 9 maggio 1945, n. 26, coloro che, eletti membri del Congresso di Stato, svolgono attività lavorativa alle dipendenze della Pubblica Amministrazione ovvero di aziende private, sono collocati in aspettativa sino al termine dell'incarico.

Tuttavia i periodi di aspettativa di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti ai fini della maturazione alla pensione, nonchè dell'anzianità di servizio e dell'indennità di fine servizio.

L'onere contributivo relativo ai suddetti diritti è posto interamente a carico dello Stato.

Art. 2

A coloro che, eletti membri del Congresso di Stato, godono di trattamento pensionistico erogato dallo Stato o dall'I.S.S. sono attribuiti il trattamento economico e i benefici previsti dalla presente legge, con l'esclusione, per tutta la durata dell'incarico, del percepimento della pensione.

Restano invariate le condizioni di miglior favore.

Art. 3

Coloro che, eletti membri del Congresso di Stato, svolgono una attività autonoma, godono del trattamento economico e dei benefici della presente legge e sono soggetti agli obblighi ed alle limitazioni professionali in essa previsti.

Art. 4

A modifica dell'Allegato "F" della Legge 22 dicembre 1972 n. 41, il trattamento economico dei membri del Congresso di Stato con decorrenza 1° ottobre 1978 è fissato nella seguente misura:

ind.rappre-

baseindennitàsentenza e

integrativatrasporto

Segretari di Stato 432.600216.400200.000

Deputati381.100217.900100.000

Art. 5

E' fatto assoluto divieto ai membri del Congresso di Stato di entrare in rapporto d'affari con la Pubblica Amministrazione, sotto qualunque forma, anche mediante persone associate in attività professionali, commerciali, artigianali e industriali, anche occasionali.

I membri del Congresso di Stato non possono rappresentare contro la Pubblica Amministrazione diritti o interessi di terzi, nè possono assumere consulenze o svolgere prestazioni neppure gratuite a favore di chiunque entri, anche occasionalmente e temporaneamente, in rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Art. 6

Possono inoltre ottenere l'aspettativa i dipendenti dello Stato o di imprese private, nominati in incarichi politico-amministrativi che richiedono la prestazione di attività a tempo pieno.

I datori di lavoro sono tenuti all'osservanza della presente norma, fermo restando il rispetto dell'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, limitatamente ai soggetti aventi rapporto d'impiego nella Pubblica Amministrazione, si fa riferimento alla Legge 22 dicembre 1972 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 novembre 1978-1678 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Ermenegildo Gasperoni - Adriano Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva